



**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 5° / Ufficio Elettorale
elettorale@regione.sicilia.it

Palermo, 25/10/2017
Prot. n. 14315

OGGETTO: Elezioni Amministrative 2017, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME). Turno straordinario, ai sensi dell'art. 143 comma 10 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. Regime delle spese.

Responsabile del procedimento G.Cocco Tel. 091 7074428

**Alla Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo di**

MESSINA

e,p.c.

**Alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica**

PALERMO

**Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Finanza Locale**

ROMA

**Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali**

ROMA

Com'è noto, l'art.23 della L.R. 9 maggio 1969 , nr.14, disciplina il “*Regime delle spese*” derivanti dall'organizzazione tecnica delle elezioni comunali, distinguendo tra “*spese a carico della Regione*” e “*spese a carico delle Amministrazioni interessate*”.

Questo Dipartimento disporrà, le necessarie aperture di credito in favore di codesta Prefettura per far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione.

Con riferimento alle spese elettorali, si invita codesta Prefettura a volere impartire le conseguenti direttive al Comune interessato.

§ 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma – lett. a) e b) – della l.r. 9 maggio 1969 n.14 e successive modifiche, sono:

1. spese per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori;
2. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. spese per la fornitura e la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
4. spese per il servizio ispettivo connesso al procedimento elettorale che l'Ufficio Territoriale del Governo riterrà di espletare nel periodo intercorrente tra la data del decreto di indizione dei comizi e fino al terzo giorno successivo alla data delle consultazioni, Per tali spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione dei dipendenti statali.
5. Spese per lavoro straordinario del personale della Prefettura tenuto conto della circostanza che trattasi di un solo Comune interessato, dell'afferente entità demografica nonché del relativo sistema elettorale, secondo necessità attestata dal Dirigente del Servizio elettorale e comunque per il periodo sopraccitato e per un massimo di quattro ore giornaliere ad eccezione dei giorni di votazione e scrutinio;
6. spese per i trasporti (omnicomprensive) e per le conversazioni telegrafiche, telefoniche postali effettuati nell'interesse della regione.

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quant'altro occorra, la Prefettura interessata alla tornata elettorale del Comune in oggetto ha facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

A chiusura del procedimento elettorale, codesta Prefettura è invitata a trasmettere un prospetto riepilogativo e analitico di tutte le spese a carico della Regione anticipate dalla stessa Prefettura e/o dal Comune interessato, previa apposita rendicontazione ed a segnalare eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso, la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire tempestivamente a questo Assessorato.

§ 2 - SPESE A CARICO DEI COMUNI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l.r.14/1969 pone a carico dell'Amministrazione interessata le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Si indicano a mero titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico dell'Amministrazione comunale interessata:

1. Spese per il funzionamento dell'Ufficio Centrale o dell'Adunanza dei Presidenti di seggio ivi comprese le indennità per i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;
2. spese per la propaganda elettorale, per l'illuminazione dei seggi elettorali, per il trasporto e l'installazione delle cabine e del materiale di arredamento;

3. spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.reg. 16 gennaio 2008 n.9;
5. spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. spese per la retribuzione di lavoro straordinario reso dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art.15 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993 n.68. Tali disposizioni devono essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n.66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le Amministrazioni preposte alle organizzazioni ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

Ciò posto, si richiama, comunque, la disciplina dettata dalla l.r. 4/05/1979 n. 74, per quanto attiene la concomitanza di elezioni amministrative ed elezioni regionali, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 2 della norma testè richiamata.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai Comuni per conto della Regione (es. spedizione cartoline avviso, stampa manifesti), l'Amministrazione comunale interessata alla tornata elettorale in argomento dovrà inviare apposito documento di rendiconto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di riferimento.

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8/7/1977, n.47, da ultimo modificata dalla l.r. n.2 del 26/3/2002, il Signor Prefetto, nella qualità di funzionario delegato, **entro sessanta giorni successivi** alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovrà presentare a questo Assessorato - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 5 - Ufficio Elettorale - una certificazione in cui attesti l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarare altresì che la documentazione relativa è in suo possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art.2 del R.D. 26/10/1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia), di cui alla circolare 8 del 5 luglio 2002 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art.80 della citata legge regionale 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessore Regionale dell'Economia) il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte della Ragioneria Centrale sui

rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul capo X – cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.


Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione o rendicontazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione o rendicontazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessi dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato - Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 5° Ufficio Elettorale - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze derivanti dall'assunzione della qualifica di funzionario delegato.

Il Funzionario

G.Cocco



Il Funzionario

C.Lo Campo



L'Istruttore

L. Bianchetta



Il Dirigente ad interim

Margherita Rizza

